

A close-up photograph of a complex mechanical assembly, likely a watch movement. The image features several brass gears of various sizes, some with intricate teeth. The gears are mounted on metal plates and are connected by a network of fine metal levers and pivots. The lighting is dramatic, highlighting the metallic textures and the precision of the engineering. The overall color palette is dominated by the warm tones of brass and the cool, dark tones of the metal plates and shadows.

Il Presidente della Repubblica



Il Presidente della Repubblica

IL RUOLO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Al vertice dell'organizzazione costituzionale è posto il **capo dello Stato**. Nei regimi monarchici, il capo dello Stato è impersonato dal re; in quelli repubblicani, dal Presidente della Repubblica. In Italia il Presidente della Repubblica è il **garante della Costituzione e rappresenta l'unità nazionale**.

La sua funzione non è politica, se per politica si intende quella dei partiti. Egli non deve infatti parteggiare per nessuno – né per le forze della maggioranza né per quelle dell'opposizione – ma deve restare rigorosamente imparziale o, come si dice, *super partes* (in latino “al di sopra delle parti”).

ELEZIONE, DURATA IN CARICA, SUPPLENZA

Modalità dell'elezione. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. All'elezione partecipano anche tre delegati per ogni Regione (uno solo per la Valle d'Aosta), come stabilisce l'**art. 83 Cost.**

La durata della carica è fissa: **sette anni**, salvo dimissioni o impedimento permanente. Quando il Presidente della Repubblica è impedito nello svolgimento delle sue funzioni, il *Presidente del Senato* gli subentra, in qualità di supplente.

La sede della Presidenza della Repubblica è il **Palazzo del Quirinale** a Roma. È lì che il Presidente svolge la propria attività (incontra le delegazioni dei partiti, riceve altri capi di Stato ecc.). Per la carica che riveste egli riceve un'indennità presidenziale in denaro.

I POTERI PRESIDENZIALI

Il Presidente della Repubblica ha diversi poteri:

- accredita gli ambasciatori, ratifica trattati internazionali, dichiara lo stato di guerra
- Promulga leggi, scioglie le Camere, nomina 5 senatori a vita
- Nomina il Governo (presidente del consiglio e ministri), emana gli atti del Governo
- Presiede Consiglio supremo di difesa, CSM
- Nomina 5 giudici costituzionali, concede la grazia

I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Gli atti del Presidente della Repubblica sono tutti decreti, che vengono indicati con la sigla D.P.R. (iniziali di “decreto del Presidente della Repubblica”), cui si aggiunge la data e il numero (per esempio, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE

L'art. 90 Cost. stabilisce che «il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni». A questo principio fanno tuttavia eccezione due casi specifici, previsti dalla Costituzione stessa: **l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione.**